

Sentenza n. 3000-17
Spediz. il 20-4-17
Depositata il 30-8-17
Rg. N. 2425-15
Cron. N. 24636-17
Rep. N. /

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice di Pace di Torino

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 L. 374/91

Dott. G. CARPENTIERI V Sez. Civile

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N. 5725/2015 di RG.

Promossa da: CARROZZERIA F.LLI BASILE S.r.l (10785500017) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Torino via Lucento, n. 81/10, elettivamente domiciliata in Torino corso Tassoni n. 12, presso lo studio dell'avv.to Massimo Perrini (PRRNGL62B01F952Q), che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione.

PEC : angelomassimoperrini@pec.ordineavvocatitorino.it

attrice

ALLIANZ S.p.A. (P. I. 05032630963), in persona del procuratore speciale dr . Giovanni Di Mauro con sede in Trieste Largo Ugo Inneri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Vaira (C.F. VRA CRL 55R05 L219S) PEC carlovaira@pec.ordineavvocatitorino.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Bertola n. 59 per delega apposta in calce all'atto di citazione notificato.

- convenuta

CONTRO

Sabrina (C . 219I) nata a Torino ed ivi residente in via (s n. 4 , rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Grieco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Cavalli n. 28 bis PEC: nicolagrieco@pec.ordineavvocatitorino.it,

-terza chiamata-

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

Conclusioni : per l'attrice:

" Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino respinta ogni contraria istanza eccezione deduzione

Previa ammissione di prove per interpello e testi sui capi dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla dizione Vero Che , previa se del caso, ammissione di idonea CTU tecnica, condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali in favore dell'attrice cessionaria Carrozzeria Basile nella misura di € 80,00, o in quella maggior e/o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa oltre a rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento.

Con favore delle spese anche stragiudiziali, oltre a compensi giudiziali oltre spese generali ex art. 13 l. 247/2012 nella misura forfetaria del 12,50% secondo gli usi normativi, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro".

Conclusioni della convenuta ALLIANZ : "Voglia il Giudice adito

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

Dato atto che Allianz S.p.A. dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove

In via preliminare di rito accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti e così la nullità e/p inammissibilità della domanda giudiziale

In via preliminare di merito

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Carrozzeria Fratelli Basile s.r.l. e per l'effetto

Assolvere Allianz s.p.a. da ogni avversaria pretesa

Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività della domanda attorea ex art. 96 c.p.c.

In via principale

Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed indiretto

Respingere le eccezioni, contestazioni e difese di Sabrina

Assolvere Alleanza S.p.A. da ogni avversaria pretesa

In via subordinata e riconvenzionale

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree

Dichiarare tenuta e condannare I Sabrina a corrispondere direttamente a parte attrice quanto fosse riconosciuto ad essa dovuto ovvero a manlevare e tenere indenne Allianz S.p.A. delle somme tutte che questa fosse tenuta a corrispondere a parte attrice in forza dei titoli azionati in via giudiziale

In ogni caso

Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta tenuto conto delle fasi processuali, delle prestazioni effettivamente svolte nonché della complessità della controversia; il tutto oltre maggiorazioni di legge. Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinando misura.

Conclusioni della terza chiamata: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli incumbenti di rito

In via preliminare: Accertare e dichiarare la contrarietà della richiesta di garanzia e manleva formulata dalla Allianz S.p.A ai principi regolatori della materia e, per l'effetto mandare indenne ed assolvere l'esponente da ogni avversaria pretesa.

In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il mancato assolvimento della condizione di procedibilità dell'azione promossa dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, mandare indenne

ed assolvere l'esponente da ogni avversaria pretesa

Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'esponente per le ragioni tutte in narrativa e, per l'effetto mandare indenne ed assolvere l'esponente da ogni avversaria pretesa.

Col favore delle spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro"

MOTIVI DI FATTO e DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato *ex lege* 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009.

Con atto di citazione, ex art. 149 del C.d.a. parte attrice, nella sua qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra i Sabrina per le riparazioni del veicolo resesi necessarie a seguito di sinistro stradale occorso il 4.10.2014, chiamava in causa la Allianz S.p.A .

Si costituiva in giudizio la convenuta Allianz assumendo che nel caso di specie aveva applicato la franchigia di € 80,00 come prevista in contratto, che aveva determinato la riduzione del risarcimento.

In tal modo la convenuta giustificava il proprio comportamento deducendo che la contraente aveva sottoscritto la polizza n. 073926603 contenente clausola contrattuale di applicazione di detta franchigia. A tal fine la Compagnia chiamava in manleva la sig.ra abrina che a sua volta concludeva per la illegittimità delle domande spiegate nei suoi confronti.

Prima di esaminare il fondamento della pretesa attorea, il Decidente deve, in via preliminare, soffermarsi sulla sollevata eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione del nome del legale rappresentante della società.



In proposito richiama l'orientamento della Cassazione ed in specifico: *"l'identificazione del conferente la procura può essere direttamente offerta dalla leggibilità della sua firma, oppure, in caso d'illeggibilità, dall'espressa indicazione del suo nome nel testo della procura medesima (o di timbri e diciture che ne facciano parte. L'identificazione del conferente la procura, deva anche ravvisarsi quando l'atto enunci una sua specifica funzione o carica nell'ambito dell'organizzazione societaria, quale ad esempio quella di unico rappresentante legale, di unico socio accomandatario, di presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato o di direttore generale, alle condizioni però che il nome del titolare di tale funzione o carica emerga dagli altri atti di causa, ovvero, in assenza, sia desumibile dalle risultanze del registro delle imprese, nel quale devono essere iscritte le società commerciali (Cass. 24112/2013).* Nel caso de quo detta individuazione risulta rilevabile anche dalla documentazione offerta in causa, quale il prodotto certificato della C.C.I.A.A.

Tanto rilevato e, verificate le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti che devono ritenersi assorbite, la domanda attorea risulta proponibile vista l'allegazione agli atti della richiesta risarcimento danni in data 4 dicembre 2014, pertanto, questo Giudice, chiamato ad emettere sentenza per il giudizio de quo, deve accogliere la domanda con i limiti e le precisazioni che seguono.

In punto legittimità dell'avvenuta cessione, regolarmente comunicata, si deve rilevare che con la cessione è stato trasferito in capo al cessionario ogni diritto conseguente al sinistro e derivante dai danni causati al veicolo, tra i quali è certo da riconoscersi quello conseguente alla mancata possibilità di utilizzo del proprio mezzo, respingendo l'eccezione di parte convenuta in punto. Infatti il cessionario si pone, come successore a titolo particolare nel diritto controverso e, come tale, è surrogato, ad ogni effetto,



nella posizione giuridica del danneggiato, nel senso che, da un lato è legittimato a promuovere nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile l'azione di cui all'art. 144 del Cod. Ass. ni, mentre dall'altro su di lui si riversano gli stessi oneri probatori ricadenti sul creditore originario, in ordine all' *an* ed al *quantum debeatur*.

Ora, esaminando la clausola invocata dalla Compagnia a sostegno della propria condotta, Il GdP rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 6784 del 21.3.2014) non ha avuto dubbi sul punto, fissando il seguente principio: *"La clausola vessatoria di un contratto , in cui una delle parti è un consumatore , anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto rimane in vigore; l'inefficacia opera soltanto in favore del consumatore "*.

Nel caso di specie ci troviamo in presenza di un contratto concluso con modulistica pre- stampata e non vi è nessuna prova che la contraente avesse effettivamente preso atto delle restrizioni alla propria libertà di scelta pur avendo approvato la clausola invocata dalla Compagnia ai sensi degli art. 1341- 1342 del cod. civ, atteso che la detta è in palese contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 33 lettera T del Codice del Consumo che vieta la facoltà di restringere l'altrui libertà di operare.

Pertanto, ai sensi del D.Lvo 206/2005, la clausola di franchigia invocata dalla Compagnia a giustificazione del minor risarcimento per applicazione della citata clausola è vessatoria e, come tale, inefficace.

Rilevato che la cessionaria è subentrata in ogni effetto attivo e passivo, come trasferitole dalla cedente, detta clausola deve ritenersi non operante anche in favore dell'odierna attrice che, pertanto, ha diritto di ottenere il completo risarcimento del danno subito dalla sig.ra Sabrina per il sinistro occorso il 04.10.2014.

Di fatto la Compagnia è tenuta a corrispondere al danneggiato



incolpevole, la somma da questi effettivamente pagata per il ripristino del veicolo, in considerazione del fatto che il risarcimento del danno da parte della Compagnia ha il precipuo scopo di reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato e di manlevare il proprio assicurato dall'onere risarcitorio.

Si consideri ancora che la richiesta risarcitoria del danneggiato originando da fatto illecito ha natura extracontrattuale e, per tale motivo, il danno, ove provato, deve essere integralmente risarcito al soggetto danneggiato e nessuna clausola contrattuale può ricondursi all'ambito di operatività dell'articolo 149 Codice delle Assicurazioni, in quanto l'onere risarcitorio discende dalla legge e non dal contratto di Assicurazione (Ordinanza Cass. 5928/2012).

Discende da quanto sopra che la sig.ra li Sabrina deve essere liberata da ogni richiesta di manleva, stante che il ristoro del danno derivante da sinistro stradale è regolato in primis dalla normativa di settore e poi integrato dalle norme del singolo contratto di assicurazione, che ha il preciso scopo di liberare il soggetto assicurato da ogni pretesa di terzi, nei limiti del massimale, per il danno oggetto del contratto di assicurazione. Il tutto senza contare che la terza chiamata, nel caso di specie, è danneggiata- incolpevole e, di conseguenza, la di lei Compagnia di Assicurazioni nel riconoscere il completo risarcimento non patisce alcun decremento patrimoniale ingiustificato ed inoltre si deve evidenziare che la danneggiata non ha causato alcun danno alla propria Compagnia. Tanto rilevato, null'altro occorre aggiungere.

Per quanto attiene la domanda, formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., la sua liquidazione, ovviamente, postula la quantificazione del danno. In particolare, per la liquidazione del chiesto danno, la parte che invochi tale condanna deve provare sia l'an che il quantum debeatur e, poiché dagli atti del processo non risultano elementi



obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno (ragionevole durata del processo, patemi d'animo), nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. 30.04.2010, n. 12422). Considerato, inoltre che nessuna contestazione è stata sollevata sull'accadimento del sinistro e sull'entità del danno ma soltanto sull'operatività della clausola di applicazione della franchigia, consegue che alla Carrozzeria F.lli Basile s.r.l. , unica legittimata a seguito dell'intervenuta cessione, deve essere corrisposta la residua somma di € 80,00.

Per la natura dell'illecito sono da corrispondere rivalutazione ed interessi, nella misura di legge.

Per quanto sopra deve respingersi la domanda di manleva spiegata dalla Compagnia nei confronti della sig.ra li Sabrina.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e , liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della convenuta Allianz S.p.A. in persona del suo l.r.p.t.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando,

- respinge le eccezioni e domande spiegate dalla convenuta Allianz S.p.A nei confronti dell'attrice per le ragioni rese in motivazioni;
- ritenuta la legittimità della cessione di credito, dichiara tenuta e condanna Allianz S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Carrozzeria Fratelli Basile S.r.l, della residua somma di € 80,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- respinge la domanda di manleva formulata dalla Compagnia nei confronti della terza chiamata sig.ra li Sabrina, per quanto in motivazione;
- condanna Allianz S.p.A. in persona del l.r.p.t. , al pagamento delle

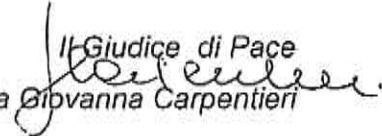
spese di lite in favore della Carrozzeria Fratelli Basile s.r.l che, liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, per tutte le fasi del giudizio, ammontano ad € 330,00, oltre 15% IVA e CPA di legge ed esposti per € 63,00;

- condanna, altresì, Allianz S.p.A, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra i Sabrina, che per tutte le fasi del giudizio, si liquidano in € 330,00 oltre 15%, Iva e Cpa

Così deciso

Torino 19.07.2017

IL Cancelliere
D.ssa Daniela LUNGHI


Il Giudice di Pace

Dott.ssa Giovanna Carpentieri

FIGLIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il giorno 20.8.17
IL Cancelliere
D.ssa Daniela LUNGHI
